Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

la corte di appello di Catanzaro

sezione prima civile

così composta:

1) dott. Alberto Nicola Filardo	presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino	consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari	consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n**. 1613/2019** RGAC vertente

tra

Parte_1 , c.f. *C.F._1* , e *Parte_2* *[...]* , c.f. *C.F._2* rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Ferraro ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cosenza alla via Piazza Fausto e Luigi Gullo n.23

appellante

e

Controparte_1 (*Controparte_2*), c.f. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Paolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gianpaolo Furriolo in Catanzaro alla via Indipendenza n.13

appellata

e

Controparte_3 , c.f. P.IVA_2 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Paolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gianpaolo Furriolo in Catanzaro alla via Indipendenza n.13

intervenuta

Conclusioni delle parti.

Per l'appellante*: "Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della Sentenza n. 1509/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza - tSez. Civile, GOT Dott. ssa Fulvia Piro, pubblicata in data 9 luglio 2019, e respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione al contratto di mutuo sottoscritto con l'Istituto di credito appellato:* ***Nel merito:*** *a) Accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale. b) Dichiarare per gli effetti che il finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle 29 altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento. c) Dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso soglia vigente al tempo della convenzione. d) Accertare l'effettiva corresponsione degli interessi di mora applicati, a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate, in sommatoria al tasso di*

interesse; e) Accertare le somme pagate da parte attrice tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare tutti gli interessi a titolo di interessi usurari; f) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB; g) In via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. h) Provvedere all'esatta determinazione dare/ avere tra le parti, imputando i pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di mutuo con obbligo della banca a restituire le somme pagate a titolo di interessi usurari. i) Ordinare alla CP_1 *la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le somme ha indebitamente incamerato. J) In ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi.* ***In via subordinata*** *Dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418, 1419 e.e., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/ o per violazione dell'art. 9 comma 3 della Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e per l'effetto disporre la restituzione da parte degli attori del solo capitale imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto meglio precisato nelle due perizie redatte*

dal Consulente Tecnico di Parte, da intendersi parte integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. ***In via istruttoria*** *Si chiede sin da ora: - l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, - di ordinare alla Banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione inerente ai due contratti di mutuo per cui è causa. Si dichiara, ai sensi della Legge 488/99 e successive modifiche (D.L. 11 marzo 2002, n. 19) che il valore della presente controversia è indeterminato e che pertanto il contributo unificato è di€ 1.036,00. Con vittoria di spese e competenze per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. Nella sola e denegata ipotesi di rigetto del presente appello, voglia l'Ill. le Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite".*

Per l'appellato*: "Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare comunque lo stesso, poiché infondato e non provato. Vinte le spese tutte del presente grado di giudizio*".

Per l'intervenuto: "… interviene nel giudizio d'appello indicato in epigrafe e richiama tutte le difese ed eccezioni espletate e sollevate dalla cedente *Controparte_1* nella comparsa di risposta del 27/01/2020 e negli scritti difensivi successivi, qui da ritenersi tutte richiamate e trascritte, ivi comprese le conclusioni".

In fatto e diritto.

Con atto di citazione del 14.02.2013, i coniugi *Pt_1* e *Pt_2* convenivano, dinnanzi il tribunale di Cosenza, la *Controparte_2* (oggi *Controparte_1* , esponendo di avere stipulato, in data 27.06.2008, un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca su immobile, in virtù del quale veniva erogato l'importo di € 92.802,64. Gli attori si obbligavano a restituire il predetto capitale maggiorato di un saggio d'interesse annuo pattuito nella misura fissa del 6,15%, in 15 anni e secondo un piano di ammortamento "alla francese" di n. 180 rate mensili scadenti, ciascuna, il giorno 27 di ciascun mese.

I coniugi *Pt_1* e *Pt_2* eccepivano l'illiceità del contratto descritto per usurarietà delle condizioni economiche in quanto: gli interessi di mora erano stati computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul solo capitale; era stata violata la l.108/96 poiché il TAEG applicato era risultato superiore al tasso soglia d'usura vigente al momento di stipula del contratto; violazione dell'art. 117, comma 6, TUB in quanto nel contratto era stato dichiarato un ISC inferiore rispetto al TAEG concretamente applicato.

Si costituiva la *Controparte_2* che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Revocata la consulenza tecnica d'ufficio in un primo tempo ammessa, la causa veniva istruita documentalmente; all'udienza del 01.04.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

Con sentenza n.1509 del 09.07.2019, il tribunale di Cosenza rigettava la domanda proposta da *Parte_1* e *Parte_2* contro la *Controparte_2*.

I coniugi *Pt_1* e *Pt_2*, con atto di citazione del 29.07.2019, impugnavano la predetta sentenza, censurandola nella parte in cui aveva ritenuto l'infondatezza della domanda per mancanza di elementi di prova.

Gli appellanti deducevano che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'usura denunciata non derivava da un'errata operazione di somma dei tassi di interesse praticati, bensì dalla circostanza che nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, la banca aveva effettuato il calcolo degli interessi di mora sulle rate già comprensive degli interessi corrispettivi; di conseguenza era evidente che il tasso effettivo di mora era superiore al tasso soglia di usura fissato alla stipula del contratto. Da ciò derivava l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dunque la gratuità del mutuo, con conseguente obbligo di restituzione, da parte della banca, delle somme già corrisposte a titolo di interessi.

di primo grado.

Con comparsa depositata il 27.01.2020 si costituiva in giudizio la *Controparte_1* che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava la domanda e ne chiedeva la reiezione.

Con distinta comparsa del 16.05.2023 si costituiva la *CP_3* *[...]* in qualità di successore, ex art. 111 c.p.c., di *Controparte_1*

Con ordinanza pubblicata il 09.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per memorie di replica.

L'appello proposto nell'interesse dei signori *Parte_1* e *Parte_2* non può essere accolto.

In vero, le deduzioni formulate con riferimento all'ipotizzato superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo stipulato in data 27.6.2008, all'applicazione di interessi anatocistici, alla previsione di un ammortamento "alla francese", alla previsione di un TAEG non corrispondente all'ISC, non risultano attendibili.

Per quel che riguarda la violazione del tasso soglia occorre, infatti, osservare che tanto il TAN che il TAEG e l'ISC, indicati in contratto in misura, del 6,15% il primo e del 6,56% gli altri, non superano il tasso soglia segnalato dagli stessi appellanti in misura pari al 9,06%.

Mentre, la determinazione del tasso ultra-soglia, proposto dai coniugi mutuatari, non può essere preso in considerazione in quanto è frutto di una sommatoria tra tasso nominale e tasso di mora, operata in termini non previsti nel contratto di mutuo (ove il tasso di mora rappresenta una maggiorazione del tasso nominale di 2 punti percentuali).

Nella documentazione offerta all'attenzione del collegio giudicante non risulta, peraltro, l'applicazione di anatocismo e, per quel che riguarda l'ammortamento c.d. "alla francese", la legittimità della relativa clausola contrattuale trova conferma nella sentenza n. 15130/2024, resa a sezioni unite dalla corte di cassazione.

Appare, infine, corretta e completa l'indicazione dei tassi praticati nell'operazione di finanziamento oggetto di controversia cosicché nessun rilievo può essere effettuato in relazione alla validità e legittimità delle clausole nel contratto di mutuo del 27.6.2008.

La sentenza appellata può essere, pertanto, confermata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidte in dispositivo.

Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per gli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti della *Controparte_1* in persona del legale rappresentante, e della *Controparte_3* in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n.1509 del 09.07.2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

-rigetta l'appello;

-condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.950,00, oltre spese generali, IVA e CAP a favore delle parti appellate;

-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per gli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Catanzaro 21.4.2026.

Il presidente estensore

Dott. Alberto Nicola Filardo